

L'anno 2024, il giorno 05, del mese di Ottobre, alle ore 10,30, presso la sede di Uniamo FIMR, Via Nomentana n.133 Roma, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Pten Italia Associazione Italiana per la Lotta alle PHTS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11 del vigente statuto sociale il Sig. Claudio Ales che chiama a fungere da Segretario e verbalizzante la Sig.ra Anna Maria Savarino.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 11 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti (di persona e per delega) n° 17 soci su n° 41 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Cambio sede legale
2. Modifiche dell'Articolo 11 dello Statuto "L'Assemblea dei Soci"
3. Varie ed eventuali

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente, propone il cambio della **Sede Legale da Milano – Via San Giuseppe Cottolengo, 36 a Palermo – Via Cavour, 70**. Dopo una breve discussione fra i soci, l'Assemblea dei soci approva all'unanimità il cambio della sede legale.

Sul 2° punto all'ordine del giorno il Presidente propone la modifica dello statuto per le parti riguardanti le modalità di svolgimento e convocazione utilizzando queste nuove forme:

"L'assemblea dei soci si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

**** il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;***

**** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;***

**** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.***

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite mail almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

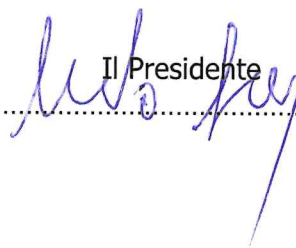
Il presidente procede quindi alla lettura dello Statuto che viene commentato ed integrato nelle parti sopra indicate. Dopo la lettura dello Statuto che si allega al Presente Verbale per gli opportuni e successivi adempimenti, si vota l'approvazione della modifica statutaria all'unanimità.

Si chiude pertanto l'Assemblea Straordinaria alle ore 13,30

Il Segretario



Il Presidente



PTEN Italia

Associazione Italiana per la Lotta alle PHTS

APS ETS

Articolo 1. Denominazione e sedi

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"PTEN Italia Associazione Italiana per la Lotta alle PHTS - APS ETS"**, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico, da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Palermo. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza anche in forma di delegazione regionale dell'Associazione, disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La Associazione usa, fino alla istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus".

Articolo 2. Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3. Scopo, finalità ed attività

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà ed utilità sociale. L'Associazione si propone di perseguire i comuni interessi dei soci nella tutela dei diritti delle persone affette da PHTS:

- facilitando l'applicazione di protocolli diagnostici, terapeutici ed assistenziali;
- mettendo a disposizione le conoscenze acquisite;
- sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee e internazionali;
- promuovendo ed applicando iniziative legislative a favore delle persone con PHTS, delle loro famiglie e di chi le assiste;
- promuovendo lo sviluppo di una cultura di presa in carico - individuale e globale, multidisciplinare e multidimensionale - del paziente;
- incentivando lo sviluppo di prodotti medicinali orfani;
- incentivando la ricerca per le PHTS

La Associazione opera nei seguenti ambiti di attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l'Associazione organizza convegni e incontri specifici sui diritti esigibili, struttura un sito on line dove poter richiedere informazioni e supporto;
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, la Associazione costruisce modelli di presa in carico sanitaria per il paziente PHTS; supporta le istituzioni nella costruzione di PDTA;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, la Associazione supporta la presa in carico a distanza per l'indirizzo e il sostegno delle persone con PHTS;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l'Associazione potrà finanziare ricerche sulle PHTS, sostenere ricercatori, supportare i Soci che raccolgono fondi per ricerche sulle PHTS; stipulare accordi con industrie farmaceutiche che possano favorire la ricerca su farmaci o altri tipi di terapie o supporti per le PHTS;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lett. m, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l'Associazione potrà fornire servizi ai propri associati, in forma gratuita o con rimborso spese, a titolo esemplificativo proponendo convenzioni e accordi per la gestione della contabilità, degli

- archivi informatici, della strutturazione di registri di patologia, anche cercando di coinvolgere Enti pubblici; offrendo servizi di consulenza psicologica e di supporto; consulenze legali e fiscali ecc.;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare, l'Associazione potrà supportare azioni legali collettive o singole per tutelare i diritti delle persone con PHTS; sostenere azioni di governo tese a emanare leggi specifiche sulle PHTS

La Associazione, per perseguire le proprie finalità solidaristiche e di utilità sociale e per svolgere adeguatamente le proprie attività di interesse generale può:

- a) promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione e dei Soci;
- b) intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi delle Persone con PHTS concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione;
- c) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) attivare, curare e mantenere relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- e) promuovere il continuo sviluppo della conoscenza e della sensibilità della classe medica, degli operatori sanitari e amministrativi nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione anche attraverso la promozione e cura di raccolta fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione;
- f) promuovere e curare l'organizzazione, anche attraverso terzi, di raccolta fondi per finanziare le attività complessive dell'Associazione e il perseguimento dei suoi scopi;
- g) collaborare, istituire alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti od organizzazioni internazionali, europee o nazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statuari, degli interessi comuni delle persone affette da PHTS, delle loro famiglie e di chi le assiste e compatibili col presente Statuto.
- h) promuovere studi e ricerca scientifica legata alle sindromi PHTS con particolare riguardo alla individuazione di progetti terapeutici di chemio prevenzione;
- i) creare relazioni collaborative fra associazioni italiane ed estere al fine di promuovere e diffondere l'informazione e la conoscenza delle sindromi PHTS;
- j) promuovere collaborazione tra centri di eccellenza italiani ed esteri in modo da ottimizzare costi e soprattutto benefici della ricerca scientifica ed aumentare la conoscenza medica di tutti gli aspetti derivanti dalle malattie in questione;
- k) istituire una banca dati inerente alle sindromi PHTS;
- l) promuovere e organizzare studi, dibattiti e convegni sulle tematiche riguardanti tali patologie;
- m) facilitare e migliorare il rapporto medici e pazienti al fine di migliorare le condizioni di vita dei malati PHTS;
- n) istituire Centro di ascolto on-line per chi si trova in condizioni derivanti da Sindromi PHTS;
- o) individuare centri di riferimento Italiani ed Europei in grado di coordinare le attività di ricerca e cura delle sindromi PHTS

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle su menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse che, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, sono qualificate attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Associazione può invece esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4. Soci

Possono essere Soci tutte le Persone con PHTS, famigliari e coloro che li assistono moralmente e materialmente che, mosse da spirito di solidarietà, condividano i principi e le finalità dell'Associazione.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

Sono regolarmente Soci coloro che, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, dopo aver fatto richiesta scritta di affiliazione, fornita la documentazione prescritta e ricevuto la delibera di approvazione, abbiano infine proceduto al pagamento della quota di affiliazione.

Tutti i Soci sono sottoposti ad una uniforme disciplina nei rapporti tra loro e la Associazione, informata ai principi di trasparenza, democraticità ed uguaglianza, che garantisce per i soci il possesso dei medesimi diritti e doveri, nonché il libero accesso alle cariche elettive associative. Il Socio deve essere maggiorenne. I Soci pagano una quota di affiliazione annuale che viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea. La quota del socio è intrasmissibile.

Il pagamento in regola della quota annuale di affiliazione è presupposto per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 5. Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto a partecipare a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita dell'Associazione contribuendo a determinarne le scelte e gli orientamenti nelle modalità e nei limiti dello Statuto e della normativa vigente.

Essi manifestano la propria volontà attraverso il pronunciamento di un voto ciascuno, da esprimere in Assemblea.

I Soci hanno anche il diritto di esaminare i libri sociali (libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori Conti) recandosi in sede per poter visionare i documenti originali, oppure chiedendo l'invio di copie elettroniche nel caso in cui non occorre l'originale.

Articolo 6. Doveri dei Soci

E' fatto obbligo ai Soci:

- di inviare all'adesione, i seguenti documenti: domanda di adesione alla Associazione compilata in ogni sua parte, corredata da Carta d'identità
- di comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione delle informazioni eventualmente avvenute durante l'anno sociale;
- di versare la quota di affiliazione annuale per l'Esercizio Finanziario in corso (1° gennaio – 31 dicembre dell'anno seguente) entro il 28 Febbraio dell'anno di riferimento;
- di contribuire ai raggiungimenti degli scopi dell'Associazione prestando la propria opera secondo principi di onestà, trasparenza, leale collaborazione; nel rispetto degli obiettivi, modi e tempi eventualmente concordati;
- di concordare preventivamente con il Consiglio Direttivo eventuali interventi in rappresentanza dell'Associazione;

L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione.

Articolo 7. Recesso dei Soci

Il Socio potrà recedere dall'Associazione in ogni momento, presentando con qualsiasi mezzo lettera di recesso, sottoscritta, al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato alla ricezione. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa dell'anno in corso.

Articolo 8. Esclusione dei Soci

I Soci possono essere esclusi dall' Associazione qualora:

- a) il loro comportamento sia in contrasto con le finalità dell'Associazione, i principi e le norme stabilite nello Statuto, nel Regolamento, nel Codice etico dell'Associazione e nell'Ordinamento giuridico;
- b) senza giustificati motivi non adempiano puntualmente agli obblighi assunti con l'affiliazione, nel rispetto dei principi e delle norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico dell'Associazione;
- c) per due esercizi consecutivi non versino la quota di affiliazione prevista, fatta salva la facoltà di sanare il debito entro il termine definito nella comunicazione di sollecito e avviso di messa in mora inviata a mezzo lettera firmata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera l'esclusione dei Soci per le fattispecie relative alle lettere a) e b) su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle fattispecie relative alla lettera c) e ne comunica gli estremi all'Assemblea per la ratifica.

Articolo 9. Lavoratori

L'Associazione, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai soci, con delibera del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la figura del Direttore Esecutivo.

L'Associazione può avvalersi di un comitato Tecnico-scientifico con funzioni consultive.

Articolo 10. Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di controllo.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono appartenere ad altri organi sociali

Articolo 11. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata dai Soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata anche ogni volta che ne faccia richiesta al Presidente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci.

L'assemblea dei soci si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite mail almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, o, qualora prevista in modalità di video conferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora (di prima e seconda convocazione) e luogo stabiliti per l'adunanza.

Tale avviso dovrà essere comunicato ai soci ed ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti con qualsiasi mezzo, anche telematico, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 30% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 12. Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- 1) approva il Bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- 2) approva la Relazione annuale sull'attività associativa realizzata, presentata dal Presidente dell'Associazione;
- 3) approva su proposta del Consiglio Direttivo la quota annuale di affiliazione dei soci;
- 4) approva il Piano strategico e il Piano d'azione annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- 5) elegge e revoca direttamente il Presidente dell'Associazione per votazione a scheda segreta; il Presidente, pur nominato con deliberazione autonoma, farà parte dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 6) elegge e revoca gli altri componenti del Consiglio Direttivo per votazione a scheda segreta, ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 7) approva il Regolamento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo e l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- 8) approva il Codice etico dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- 9) delibera sulla responsabilità dei componenti di tutti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 10) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- 11) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- 12) delibera in ordine alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 13) delibera su quanto demandato dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13. Rappresentanza dei Soci in Assemblea

In caso di impedimento, i Soci possono rilasciare delega scritta ad altro Socio.
Nessun Rappresentante può avere più di due deleghe.

Articolo 14. Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione

Nel caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

In caso di Assemblea, il Presidente incarica un Segretario tra i Soci partecipanti, con il compito di controllare regolarità della convocazione e costituzione dell'adunanza, il diritto d'intervento e di voto, la validità delle deleghe accertate dal Presidente e di redigere il verbale dell'Assemblea.

Il Socio non in regola con il versamento della quota di affiliazione annuale non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 15. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dunque di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Esso, a scopo esemplificativo:

- a) delibera l'affiliazione dei Soci;
- b) elabora e redige, sentito il Direttore Esecutivo se presente, il Piano strategico ed il Piano d'azione annuale e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- c) propone per l'approvazione all'Assemblea il Regolamento dell'Associazione o sue eventuali modifiche;
- d) propone per l'approvazione all'Assemblea il Codice Etico dell'Associazione o sue eventuali modifiche;
- e) propone per l'approvazione all'Assemblea la quota di affiliazione annuale dei soci e gli ulteriori eventuali contributi;
- f) propone all'Assemblea per l'approvazione l'esclusione del Socio per gravi motivi di cui all'Articolo 8, lettere a) e b);
- g) istituisce Commissioni di approfondimento di lavoro su temi di interesse;
- h) nomina il Direttore Esecutivo,
- i) delibera per l'esclusione del Socio in morosità, ai sensi dell'Articolo 8, lettera c);
- l) nomina il Comitato tecnico-scientifico,
- m) assume il personale;
- n) adotta tutte le necessarie azioni e prende ogni eventuale decisione necessaria all'attuazione dei piani programmatici dell'Associazione.

Articolo 16. Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Al suo interno vengono nominati:

- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora questi sia impossibilitato o indisponibile e ne assume tutte le facoltà, funzioni e responsabilità. Conferisce regolarmente col Presidente ed è da questi costantemente aggiornato sullo stato delle attività e degli impegni assunti dall'Associazione. Conferisce inoltre col Direttore Esecutivo, se presente, sullo stato delle attività esecutive dell'Associazione.

Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'articolo 15.

Il Tesoriere cura la contabilità, controlla e gestisce i flussi di tesoreria, economici e finanziari dell'Associazione. Conferisce e aggiorna regolarmente il Presidente sullo stato economico finanziario dell'Associazione; cura in

collaborazione con il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, se presente, la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'Articolo 15.

Il Segretario sovrintende alle attività della Segreteria dell'Associazione e del personale ad essa preposto, sentiti il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Direttore Esecutivo, se presente. Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'Articolo 15.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri essi sono sostituiti da nuovi consiglieri eletti nella prima assemblea utile e durano in carica per il tempo previsto per i sostituiti. Il Consiglio Direttivo può decadere prima della sua naturale durata a seguito della non approvazione da parte dell'Assemblea di tutti gli atti amministrativi e programmatici associativi (Relazione attività associativa svolta, piani strategici e programmatici, bilanci).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno ovvero tutte le volte che il Presidente dell'Associazione o la metà dei componenti del Consiglio direttivo lo richieda.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta a mezzo lettera, fax, email, da parte del Presidente dell'Associazione almeno otto giorni prima della data prevista. La convocazione conterrà l'ordine del giorno.

In caso di straordinaria urgenza, senza la possibilità di riunire i consiglieri, il Presidente dell'Associazione ha facoltà di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo atti in forma scritta trasmessi ai singoli componenti separatamente a mezzo fax o email. I consiglieri sono tenuti a dare risposta al mittente entro i tempi dati esprimendo l'approvazione la disapprovazione o l'astensione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano con mezzi di audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti; verificandosi questi requisiti, si annoterà sul libro verbali la modalità.

Il verbale sarà compilato on line e sarà cura della segreteria riportarlo nel libro dei verbali. La sottoscrizione sarà apposta alla prima riunione in sede utile.

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale e a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni del consiglio con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad esprimere un solo voto. L'assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive è motivo di decadenza del consigliere dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni e per ogni esigenza consultiva può costituire delle Commissioni di lavoro fissandone i componenti e definendone le attività con apposito Regolamento. Inoltre per l'approfondimento conoscitivo di particolari tematiche il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, componente il medesimo organo, senza diritto di voto e su espressa chiamata:

- 1) il Presidente del Comitato tecnico-scientifico ove costituito;
- 2) i coordinatori delle Commissioni di lavoro;
- 3) i rappresentanti e/o componenti di commissioni ministeriali istituite su materie di interesse;
- 4) qualsiasi altra persona, che per competenze o incarichi particolari, scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente dell'Associazione.

Ogni Consigliere concorre al perseguimento dei fini dell'Associazione e alla sua buona amministrazione ed è tenuto a svolgere il proprio mandato ed esercitare la propria funzione con la massima diligenza, integrità, leale collaborazione. In accordo col Consiglio direttivo, ogni Consigliere compie le proprie attività delegate o specifici compiti assegnati, eventualmente anche con la collaborazione degli altri Consiglieri, e ne risponde all'Assemblea.

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Gli amministratori sono inoltre tenuti, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza delle norme del Codice Etico dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17. Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e davanti a terzi. Compie ogni atto giuridico che impegni l'Associazione, stipula convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti previa approvazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità attuative. Concorre al perseguimento dei fini dell'Associazione ed è tenuto a svolgere il proprio mandato ed esercitare la propria funzione con la massima diligenza, integrità, leale collaborazione e ne risponde all'Assemblea.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; conferisce col Direttore Esecutivo, se presente, regolarmente e con i Consiglieri sullo stato delle attività e dei servizi in atto da parte dell'Associazione; redige e presenta all'Assemblea la Relazione annuale sull'attività svolta dalla Associazione.

Il Presidente, inoltre, può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di ulteriori particolari compiti ovvero deleghe e si avvale di eventuali collaborazioni dei Consiglieri o in staff di soci o di terzi previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Egli è il capo del personale. È garante della democraticità dell'Associazione, della trasparente ed etica amministrazione, nonché del rispetto dello Statuto, Regolamento e ogni altro atto regolatorio dell'Associazione emesso, da parte dei Soci, degli Organi sociali e del personale.

In caso di dimissioni, decesso o sopravvenuta incapacità del Presidente, la carica è assunta dal Vicepresidente che, in tal caso, convoca l'Assemblea entro 90 (novanta) giorni per la sostituzione.

Articolo 18. Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di controllo

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea e da un membro supplente sempre eletti dall'Assemblea.

I componenti eleggono al proprio interno il Presidente e il Segretario. In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente agli affari in trattazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere finalizzato all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al comma 6 del suddetto articolo.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito Registro.

Articolo 19. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- a) quote di affiliazione dei Soci;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è altresì integrato dai beni immobili, mobili registrati, mobili acquistati a qualsiasi titolo.

Articolo 20. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 21. Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno successivo. La quota di affiliazione annuale segue l'esercizio finanziario e deve essere versata entro il 28 febbraio dell'anno solare in corso.

Articolo 22. Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo annuale (bilancio di esercizio) viene predisposto dal Tesoriere con la collaborazione del Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, se presente. Esso viene inviato al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea entro il 31 maggio.

Dopo l'esame e l'approvazione del Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ove costituito, deve essere depositato nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea a disposizione dei soci oppure inviato a loro unitamente alla convocazione per l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 23. Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo, quale atto amministrativo programmatico dell'Associazione, viene predisposto dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, se presente, e deve essere posto a disposizione dei soci secondo le modalità del precedente Articolo 22 per la successiva approvazione dell'Assemblea.

Articolo 24. Divieto di distribuzione degli utili

All'Associazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha infine l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di cui sopra per la realizzazione delle attività di cui all'Articolo 3.

Articolo 25. Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono alla Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea con i quorum previsti nell'Articolo 11.

Articolo 26. Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea - con i quorum previsti nell'Articolo 11 - che nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i propri consiglieri e ne determina i poteri.

L'Organo di liquidazione procederà, secondo la normativa giuridica vigente, alla liquidazione dei debiti ed all'adempimento di obbligazioni eventualmente presenti, nonché al pagamento delle spese di chiusura ed estinzione dell'Associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Fino all'istituzione del suddetto Registro, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali, ai sensi della legge n°44 del 26 aprile 2012, art. 8, comma 23.

Articolo 27. Disposizioni transitorie

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è soggetta a quanto previsto dalla Legge-quadro sul volontariato n. 266/91, e rimane iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Lombardia.

Ai fini del comma precedente, in particolare, la Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui alla Legge-quadro sul volontariato n. 266/91 e può svolgere attività direttamente connesse alle predette attività;

b) continua ad utilizzare la qualifica di Onlus nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, la Associazione assume la denominazione: "PTEN Italia Associazione Italiana Per la Lotta alle PHTS – APS ETS".

Articolo 28. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali, si fa riferimento alle norme Costituzionali e dell'Ordinamento giuridico, nonché alle leggi in materia, in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.